

Raccomandata



Palazzo di giustizia
Via Pretorio 16
6901 Lugano

telefono 091/815 54 64
fax 091/815 56 02

Repubblica e Cantone
Ticino

**Tribunale cantonale amministrativo
Tribunale d'appello
6901 Lugano**

Termine per la duplica

SIA, Società Svizzera Ingegneri e
Architetti, Sezione Ticino
Piazza Nosetto 3
6500 Bellinzona

Incarto n.
52.2011.42

Lugano
21 febbraio 2011

Il Tribunale cantonale amministrativo

visto l'allegato di replica di cui a retro ne ordina l'intimazione alle parti:

- **SIA, Società Svizzera Ingegneri e Architetti, Sezione Ticino, 6500 Bellinzona**
- **Municipio di Lugano, 6900 Lugano**

e,

assegna a:

- **Municipio di Lugano, 6900 Lugano**

un termine di **10 giorni** per la presentazione dell'allegato di duplica (**in 3 copie**).



Per il Tribunale cantonale amministrativo
per ordine del giudice delegato
il segretario

RACCOMANDATA
Lodevole
Tribunale cantonale amministrativo
Palazzo di giustizia
Via pretorio 16
6901 Lugano

Bellinzona, 17 febbraio 2011

REPLICA

presentata dalla **Società svizzera degli ingegneri e degli architetti**
(rappresentata dalla sua Presidente, arch. Federica Colombo)

in riferimento all'incarto **52.2011.42** relativo al nostro ricorso del 24 gennaio 2011.

La presente replica si riferisce alla risposta della resistente del 3 febbraio 2011 e precisa alcuni elementi di fatto e di diritto che permettono di suffragare ulteriormente le richieste formulate nel nostro ricorso del 24 gennaio 2011, che confermiamo integralmente.

Essa è inoltrata nei termini di 10 giorni come impartito da questo lodevole Tribunale nella sua lettera del 4 febbraio 2011. In effetti, ricevuta il 7 febbraio 2011, il termine scade il 18 febbraio 2011. Di conseguenza, essendo stata spedita il 17 febbraio 2011, la nostra replica è inoltrata nei termini impartiti.

A. Legittimazione a ricorre della SIA, sezione Ticino

ad II (riferimento alla risposta della resistente del 03.02.2011)

1. Secondo l'art. 14 cpv. 1 Statuti della SIA, sezione Ticino (in seguito Statuti SIA; allegati al ricorso del 24.01.2011), "il Comitato rappresenta la Sezione Ticino verso l'esterno (...)". L'art. 15 cpv. 5 Statuti SIA precisa che "il Comitato decide il diritto di firma per vincolare la società". Nel caso concreto, il Comitato della SIA, sezione Ticino ha conferito il diritto di firma legale individuale alla sua Presidente,

arch. Federica Colombo [cfr. **Allegato 1: Dichiarazione dei membri di comitato della SIA, sezione Ticino**]

2. Le regole statutarie degli articoli 14 e 15 degli Statuti SIA corrispondono ad una moderna gestione di associazioni simili alla nostra, dove la tecnologia (e-mail) facilita la presa di decisioni e dove in casi particolari come quello in esame (termini di ricorso molto corti nel settore delle commesse pubbliche) è necessario agire rapidamente e la raccolta di più firme potrebbe precludere l'esercizio di compiti societari. Il Comitato non ha ritenuto opportuno adottarsi di uno specifico regolamento interno. La facoltà di rappresentanza individuale conferita al Presidente dell'associazione per certi casi particolari è frutto di discussioni in seno all'Assemblea del 5 dicembre 2006 e alle sedute di Comitato che hanno portato alla revisione statutaria del 2006, in particolare alla modifica dall'art. 1 cpv. 3 Statuti SIA, sezione Ticino. Malgrado la facoltà generale di rappresentanza individuale concessa al Presidente, essa è stata esplicitamente chiesta nel caso concreto per e-mail ai membri di Comitato e confermata nel documento allegato (Allegato 1).

ad IV

3. La legittimazione a ricorrere della SIA, sezione Ticino è data, visto che le seguenti quattro condizioni necessarie secondo la giurisprudenza e la dottrina sono adempiute¹:

1. Essere una persona giuridica
2. Statuti contengono la difesa di interessi comuni
3. Potestà ricorsuale dei soci
4. Molti soci sono toccati dall'atto impugnato

4. La prima condizione è soddisfatta dal fatto che, giusta il punto 1 del preambolo degli Statuti della SIA, sezione Ticino, essa è "(...) un'associazione ai sensi dell'art. 60 e ss del Codice Civile Svizzero".

ad V

5. La seconda condizione è pure soddisfatta.

¹ Riferenze giurisprudenziali e dottrinali, cfr. Daniele Graber, La legittimazione a ricorrere delle associazioni professionali in materia di commesse pubbliche, RDAT I-2001, pag. 457 e seg.

6. L'art. 1 cpv. 3 Statuti SIA prevede in effetti che "lo scopo della Società è difendere e rappresentare gli interessi dei suoi membri, presso le autorità e le corporazioni competenti, in materia di commesse pubbliche. In questo ambito la società può intraprendere tutte le azioni necessarie, in particolare inoltrare ricorsi o querele".

ad VI

7. La terza condizione è pure soddisfatta.

8. I soci della SIA, sezione Ticino, sono professionisti che potenzialmente potrebbero partecipare al concorso di offerte in esame, se fosse organizzato correttamente. I liberi professionisti e i titolari di studi membri SIA hanno quindi la potestà ricorsuale nel caso concreto.

9. Incomprensibile è la dichiarazione della resistente: "È pertanto esclusa la partecipazione al concorso di persone fisiche, (...)".

10. In effetti, la lettura dei documenti che compongono il bando di gara (avviso e documentazione) permette di affermare in buona fede che pure le persone fisiche (liberi professionisti) possono partecipare alla gara.

11. Già solo l'avviso di gara lo consente, precisando al §5 che pure i gruppi interdisciplinari possono partecipare. Nel settore della costruzione è notorio che con "gruppi interdisciplinari" si intende una società semplice composta anche da sole persone fisiche o da persone fisiche e persone giuridiche, e non di sole persone giuridiche. Non esiste base legale che definisce la nozione di gruppo interdisciplinare, tantomeno che impone una composizione di sole persone giuridiche.

12. La nostra interpretazione è pure confermata dalle indicazioni al punto 7.1 del Documento 1 – Basi della commessa. L'idoneità richiesta al capo-progetto e al vice capo-progetto dello sviluppatore e ai vari sub-mandatari è tipica dell'idoneità di una persona fisica e non di una persona giuridica. Ad esempio, per l'ingegnere civile responsabile di progetto è richiesto il "titolo di studio (...) rilasciato da una scuola politecnica federale, universitaria, (...)", quindi documento tipico di una persona fisica e non di una persona giuridica.

13. Non pertinente nel caso concreto è inoltre l'affermazione della resistente "Infatti, come evidenziato sopra in narrativa § E, offerente e quindi concorrente e quindi a sua volta ricorrente può essere solo lo Sviluppatore di progetto e non i singoli membri del suo team ed il rapporto contrattuale della Committenza sarà stipulato con il solo Sviluppatore di Progetto" (punto VIII, pag. 12 e 13 Risposta resistente).

14. Nel settore delle commesse pubbliche i concorrenti sono coloro che decidono di partecipare ad una gara. Il concorrente che adempie i criteri d'idoneità e che inoltra un'offerta, relativa alla prestazione principale e caratteristica oggetto della commessa, diventa per definizione un'offerente. Nel caso dei sub-mandatari, dal momento che partecipano alla gara, sono dei concorrenti. Se adempiono i criteri d'idoneità e se forniscono una parte importante dell'offerta potrebbero essere considerati degli offerenti, o almeno dei ricorrenti. In particolare, per quanto riguarda la legittimazione a ricorrere, pure i sub-mandatari, ai sensi del presente bando di gara, devono poter ricorrere nel caso in cui il bando fosse illegale, come nel caso in esame (per la dimostrazione dell'illegalità, cfr. punto B.1 del presente documento). Sarebbe paradossale, se, con un semplice formalismo giuridico (imposizione della struttura giuridica direttore di progetto – sub-mandatari), la quasi totalità dei partecipanti ad una gara non potesse ricorrere contro un bando non conforme alla legislazione in materia di commesse pubbliche e quindi impedirli di un legittimo diritto legale.

15. Da notare inoltre che imporre nel caso in esame la partecipazione a sole persone giuridiche sarebbe contrario allo scopo legale in materia di commesse pubbliche di promuovere un'efficace concorrenza tra gli offerenti (art. 1 cpv. 3 lit. a CIAP). In effetti, la struttura dei professionisti nei settori in esame è ancora largamente composta da liberi professionisti, e non da persone giuridiche, sia in Svizzera sia in Europa, che, per commesse complesse ed interdisciplinari, come nella fattispecie, si consorziano precisamente in "gruppi interdisciplinari". Imporre la partecipazione di sole persone giuridiche (nella forma giuridica della sagl e SA, come intenderebbe la resistente), escluderebbe la maggior parte degli attori presenti sul mercato, oggetto della commessa, sfalsando la libera concorrenza. Appare quindi evidente che tale distorsione della concorrenza è evitabile solo concedendo la partecipazione di gruppi interdisciplinari composti pure di persone fisiche (liberi professionisti).

ad VII

16. Infine, la quarta condizione è pure soddisfatta.

17. La qualità di socio della SIA, sezione Ticino, è definita all'art. 2 degli Statuti SIA. Appare evidente che la maggior parte dei soci potrebbe partecipare come Sviluppatore di progetto, capo-progetto o vice capo-progetto o sub-mandatario. In effetti, la composizione dei soci SIA, sezione Ticino, comprende la quasi totalità dei campi professionali richiesti al punto 4.4 del Documento 1 – Basi della commessa, non solo tecnici ma addirittura del settore del diritto². Nel caso in esame, non sussiste il problema verificatosi in precedenti ricorsi relativi a gare riservate a singoli campi professionali, dove, vista la composizione interdisciplinare dei soci SIA, non era possibile che il particolare campo professionale fosse maggioritario. Nel caso in esame è per contro il caso. In effetti la maggioranza dei soci SIA, sezione Ticino sono soci indipendenti/liberi professionisti e non dipendenti. [cfr. **Allegato 2: Ripartizione composizione membri SIA, Sezione Ticino**]

ad IX

18. Dato che, conformemente a quanto indicato sopra, le quattro condizioni che permettono alla SIA, sezione Ticino, di beneficiare del ricorso corporativo di natura "egoista" sono rispettate, essa è legittimata nel caso concreto a ricorrere.

B. Aspetti illegali del bando di gara

1. Struttura direttore di progetto – sub-mandatari

19. Il bando prevede una struttura giuridica verticale del gruppo interdisciplinare, ossia lo Sviluppatore di progetto è il direttore generale del progetto e gli altri professionisti sono dei sub-mandatari³. Vista la ripartizione nel caso in esame dei

² La verifica della composizione dei soci è possibile tramite il sito www.sia.ch/cf/mitglsuchen.cfm?Lang=f&ID=3508698 e scegliendo l'opzione "TI" nella rubrica "Canton". La lista prevede pure una categoria per i giuristi (categoria "Droit de la construction").

³ Per un indicazione della struttura, cfr. ad esempio Modello di prestazioni SIA 112 (parte integrate alla documentazione di gara), pag. 7 [**Allegato 3**] e punto 4.4 Documento 1 – Basi della commessa.

compiti tra Sviluppatore di progetto e sub-mandatari, tale struttura non è permessa dalla legislazione in materia di commesse pubbliche. Il sub-appalto, risp. il sub-mandato, sono in effetti inammissibili, anche se gli atti di gara lo permettono, nei casi in cui gli offerenti affidano a terzi una parte principale e caratteristica dei lavori. In effetti, gli offerenti possono affidare a dei sub-mandanti solo dei lavori speciali, d'importanza secondaria, mentre la prestazione principale e caratteristica della commessa deve di principio essere eseguita in proprio dall'offerente⁴.

20. Nel caso concreto, i numerosi sub-mandatari non sono chiamati ad eseguire prestazioni d'importanza secondaria, bensì di primaria importanza per il raggiungimento degli scopi e delle esigenze prefissati dal committente nella documentazione di gara. Già solo per questo motivo, dopo aver constatato la legittimazione a ricorrere della SIA, sezione Ticino, il ricorso deve essere ammesso.

21. La resistente avrebbe dovuto chiedere l'insieme delle prestazioni, ammettendo per ipotesi che esse siano effettivamente già necessarie nelle fasi iniziali del progetto (necessità contestata dalla SIA nel presente ricorso, cfr. punto B.2.2 della presente replica), ad un consorzio di mandatari e non ad un determinato offerente costretto, ad esempio per carenze di competenti risorse interne, a sub-mandare la parte principale e caratteristica delle prestazioni richieste ed elencate al punto 5 Documenti 1 – Basi della commessa.

22. In merito alle prestazioni sub-mandate, dalla lettura della lista delle prestazioni richieste allo Sviluppatore di progetto, appare evidente che esse sono in gran parte delle prestazioni che solo i professionisti elencati nella lista dei sub-mandatari (punto 4.4 del Documento 1 – Basi della commessa) possono eseguire a regola d'arte. Ad esempio, per eseguire la maggior parte delle prestazioni richieste per la Fase 1 (punto 5.4 del Documento 1 – Basi della commessa; per es. le prestazioni di sviluppo dei concetti plausibili, di verifica della loro fattibilità, d'elaborazione modelli PPP e di verifica di plausibilità tecnica, economico-finanziaria, legale e urbanistico-territoriale delle ipotesi individuate), sono necessarie le conoscenze professionali tipiche dell'ingegnere civile, dello specialista del traffico e della mobilità, del fisico della costruzione, del geologo, dello specialista Stadi, dello specialista Strutture Sportive, dello specialista Fiere e

⁴ Cfr. Sentenza TRAM del 24.06.2010, inc. 52.2010.133, consid. 3.2 e sentenza TRAM del 13 aprile 2006, inc. 52.2006.86, pag. 3 e 4.

Esposizioni, dell'economista, del Giurista, ecc.. Identica constatazione per le altre fasi del progetto.

23. Da notare inoltre che dal modo di chiedere i dati dei vari sub-mandatari (Documento 2 – Organizzazione, referenze e coperture assicurative) si capisce che si tratta di sub-mandatari veri e propri e non di collaboratori della ditta dello Sviluppatore di progetto. Di conseguenza, la resistente parte dal presupposto che i potenziali partecipanti alla gara non sono delle singole ditte, bensì dei gruppi formati da una ditta che sub-mandata a un grande numero di specialisti l'esecuzione di una serie di singole prestazioni che formano la prestazione principale e caratteristica oggetto della commessa.

24. Nella misura in cui la resistente ammette offerte con una parte principale e caratteristica della prestazione oggetto della gara eseguita da sub-mandatari e non dall'offerente stesso (tramite propri collaboratori interni), essa non agisce conformemente alla legislazione in materia di commesse pubbliche, risp. alla giurisprudenza di questo lodevole Tribunale. Pertanto, il ricorso deve essere accettato e la decisione di pubblicazione del bando di gara annullata.

2. Forma di messa in concorrenza non conforme alla legislazione in materia di commesse pubbliche

2.1. La resistente ammette implicitamente la scelta della procedura sbagliata

25. La forma di messa in concorrenza scelta dalla resistente non permette di promuovere un'efficace concorrenza tra gli offerenti e non consente un impiego parsimonioso delle risorse finanziarie pubbliche, scopi legali previsti all'art. 1 cpv. 3 lit. a e d CIAP.

26. La resistente lo ammette implicitamente al punto C, pag. 2 e al punto 5, pag. 15 della Risposta. Al punto C., la resistente indica una serie di esempi, secondo lei fonte d'ispirazione per il caso in esame. Analizzando in dettaglio il genere di forma di messa in concorrenza adottata negli esempi citati, si constata che in nessun caso si è proceduto nel modo proposto dalla resistente, anche se il progetto da realizzare a Lugano ha dei contenuti simili agli esempi citati. I vari committenti dei casi citati hanno adottato degli altri procedimenti, rispettosi della

legislazione in materia di commesse pubbliche e riconosciuti dagli attori economici (professionisti), dai committenti e dalle associazioni professionali (pure la SIA). Ad esempio, per il progetto di Bienne e Sportarena a Lucerna è stato organizzato un concorso di prestazioni globali, quindi una procedura completamente diversa da quella messa in atto nel caso in esame⁵. La resistente si riferisce quindi a torto agli esempi citati. Tale mal interpretazione degli esempi citati permette di affermare che la resistente pensa di raggiungere gli obiettivi prefissati nel bando di gara con una procedura che de facto non è quella da lei supposta, visto che gli altri committenti hanno agito in modo completamente diverso.

27. Al punto 5, la resistente ammette le effettive difficoltà dei committenti pubblici nel realizzare delle opere che sono mal programmate, in particolare nella fase iniziale della definizione dei bisogni e della scelta della forma di messa in concorrenza la più appropriata al caso concreto. Ammettendo quindi il conseguente impiego non parsimonioso delle risorse finanziarie pubbliche. In materia di commesse pubbliche, la responsabilità legale della scelta della giusta forma di messa in concorrenza e della corretta programmazione dell'intero procedimento incombe al committente. Se il committente non sceglie i giusti strumenti procedurali e tecnici, corre un forte rischio di non adempiere gli scopi legali imposti dalla legislazione in materia di commesse pubbliche. Nel caso concreto, il rischio è programmato.

28. Contrariamente a quanto affermato dalla resistente, la ricorrente non auspica nessuna "tradizionale procedura". Siamo ben coscienti della complessità della commessa. Proprio per questo motivo auspichiamo che la resistente modifichi il bando di gara, organizzando una messa in concorrenza calibrata alla complessità della commessa in esame. La soluzione per casi simili si trova negli esempi citati dalla resistente ed in buona parte nel documento "142i-602 - Concours d'étude pour architectes et/ou ingénieurs et investisseurs"⁶.

29. Analizzando pure altri casi di opere gestite in PPP con funzionalità multiple non citati dalla resistente, si constata facilmente che la procedura scelta non

⁵ Per Bienne, cfr. www.ppp-schweiz.ch/de/ppp-wissen/ppp-projekte-in-der-schweiz/articles/stades-de-bienne/. Per lo Sportarena di Lucerna, dato fornito dalla Commissione SIA 142/142 che allestisce una banca dati di tutte le procedure PPP in svizzera.

⁶ Documento pubblicato e scaricabile dal sito www.sia.ch/f/pratique/concours/information.cfm.

corrisponde a quanto proposto dalla resistente⁷. L'esperienza e la pratica in progetti analoghi insegnano quindi che con la forma ad hoc inventata a tavolino dalla resistente, il rischio di non mai realizzare quanto prefissato è quasi certo, perpetuando in tal modo lo sperpero di fondi pubblici denunciato dalla stessa resistente nella sua risposta al nostro ricorso.

2.2. Interpretazione sbagliata del Modello di prestazioni SIA 112

30. Per giustificare l'intera forma di messa in concorrenza, la resistente si riferisce costantemente al Modello di prestazioni SIA 112. Malgrado il Modello di prestazioni SIA 112 tratti in modo astratto la gestione di un progetto in 5 fasi (Pianificazione strategica, Studi preliminari, Progettazione, Appalto e Realizzazione), il suo uso come prospettato nel caso concreto dalla resistente è scorretto.

31. Per essere conformi alla legislazione in materia di commesse pubbliche, la complessità e le caratteristiche peculiari del progetto in esame impongono la definizione di una forma di messa in concorrenza diversa. Il modo di procedere scelto non permette di garantire un'effettiva concorrenza tra gli offerenti e non permette un uso parsimonioso dei fondi pubblici.

32. Nei casi citati dalla resistente al punto C, pag. 2 della sua risposta, i committenti hanno organizzato l'intero procedimento, o una sua parte, utilizzando si dei concetti del Modello di prestazioni SIA 112, ma, contrariamente a quanto fatto dalla resistente, essi li hanno adattati alle esigenze della legislazione sulle commesse pubbliche. In concreto, la resistente avrebbe dovuto agire nel modo seguente:

2.2.1 Pianificazione strategica

33. Affidare il mandato per la pianificazione strategica ad un gruppo interdisciplinare di mandatarî capaci di definire le esigenze del committente e l'intero procedimento di realizzazione (dalla fase degli studi preliminari alla fase di realizzazione). In altri progetti simili, il gruppo è stato scelto pure per accompagnare il committente durante l'intero procedimento. Integrare lo

⁷ È sufficiente analizzare gli esempi germanici ed austriaci citati sul sito http://de.wikipedia.org/wiki/Public_Private_Partnership.

Sviluppatore di progetto ed i suoi sub-mandatari nelle fasi di progettazione e realizzazione successive crea una situazione anomala dal punto della gestione del progetto e di riflesso dall'uso parsimonioso dei fondi pubblici. I membri del gruppo interdisciplinare di mandatari deve essere indipendente degli altri attori che intervengono nelle fasi successive e gli ambiti professionali integranti nel gruppo dovrebbero coincidere solo in parte con quelli richiesti nelle successive fasi. Non è il caso nella fattispecie. La resistente impone un gruppo di mandatari inutilmente vasto dall'inizio alla fine, compromettendo un'effettiva concorrenza e un uso parsimonioso dei fondi pubblici (ossia pagando degli specialisti per delle prestazioni premature e da rifare nelle fasi successive: costi inutili per l'ente pubblico). Da notare inoltre che nella fase preliminare è possibile, a volte auspicabile, integrare pure dei potenziali investitori (in previsione della fase PPP successiva) che permettono di meglio definire il programma di concorso di progetto.

2.2.2 Studi preliminari

34. La prassi vuole che il progetto sia scelto tramite l'organizzazione di un concorso di progetto per gruppo di mandatari. Ci sono vari modi di organizzare il concorso⁸. Organizzare un concorso d'architettura, come voluto dalla resistente, non è sensato in casi simili. Di regola, per progetti complessi e multifunzionali come nel caso concreto, i partecipanti al concorso non sono esclusivamente degli architetti (concorso d'architettura), bensì sono dei gruppi interdisciplinari di mandatari, in particolare formato da un architetto, da un ingegnere civile, da ingegneri impiantistica e da un urbanista. In seguito l'intero gruppo autore del progetto vincitore si occupa della fase di progettazione e di realizzazione.

35. Tra i membri del gruppo interdisciplinare scelto durante la fase strategica ed i membri dei gruppi che partecipano al concorso di progetto ci deve essere un'indipendenza totale. Risulta molto problematico organizzare un concorso per soli architetti, dove in un caso complesso come quello in esame l'architetto deve inevitabilmente rivolgersi a degli specialisti che, in seguito, non potranno partecipare alla progettazione e alla realizzazione visto che essi sono già imposti dal committente e hanno già concepito delle loro idee, nella fase strategica, che

⁸ In merito ai vari modi di organizzare i concorsi, si rimanda al Manuale cantonale per l'aggiudicazione di commesse pubbliche, cap. 3.4.1, pag. 3/12 e 4/12.

sono molto probabilmente incompatibili con il progetto vincitore del concorso, creando ulteriore situazione di uso non parsimonioso delle risorse pubbliche.

36. Un ulteriore problema è posto dalla clausola al punto 5.5.3, pag. 20 Documento I - Basi della commessa, clausola non chiara e quindi non trasparente: "Lo Sviluppatore di Progetto ha il diritto di interrompere il mandato di sviluppo del progetto al termine di questa fase se non concorda con la scelta architettonica operata dalla Committenza". Solo lo Sviluppatore può interrompere o pure i sub-mandatari? I sub-mandatari possono collaborare con i partecipanti al concorso? Se sì, come garantire l'anonimato durante il concorso? L'architetto potrà chiedere la sostituzione di un sub-mandatario se ha integrato il rispettivo specialista durante l'elaborazione del progetto?

37. Il modo di procedere della resistente è puramente teorico, in pratica non funziona, impedendo un'efficace concorrenza. Nessun professionista specialista, a parte quello scelto con il concorso d'offerte in esame, ha la possibilità di gareggiare nelle fasi successive, malgrado i valori soglia ben superiori ai limiti per un pubblico concorso e malgrado l'evidente necessità dei vari architetti che parteciperanno di chiedere la collaborazioni a degli specialisti di fiducia.

38. Inoltre, visto che la resistente intende affidare (se totalmente o solo in parte non è ancora chiaro) a terzi la gestione dell'opera (sistema PPP), il coinvolgimento dell'investitore nella fase degli studi preliminari è quasi d'obbligo. La resistente non lo fa, ipotecando seriamente in tal modo la riuscita dell'intera operazione. In effetti, nella pratica capita sempre che l'investitore, per garantire il successo finanziario dell'operazione, imponga una serie di vincoli che devono essere già considerati nella fase preliminare di definizione del programma di concorso e nella fase degli studi preliminari. L'investitore, per garantire un uso parsimonioso dei fondi pubblici deve quindi essere integrato nella fase di concorso di progetto e non dopo. Se interviene dopo, come nel caso concreto, il progetto vincitore dovrà essere modificato, (l'esperienza insegna pure in modo radicale) per poter garantire l'efficienza economica calcolata dall'investitore, con evidenti maggior costi per l'ente pubblico. Proporre un concorso di progetto senza l'integrazione di un investitore nel gruppo di mandatari si rivelerà quasi certamente una spesa mal fatta e il progetto vincitore, dovendo essere modificato, creerà alla resistente dei problemi finanziari di maggior costo e legali relativi ai

diritti d'autore. Ne consegue che la procedura definita dal committente non permette un uso parsimonioso dei fondi pubblici.

2.2.3 Progettazione

39. Il progetto scelto, come indicato sopra, dovrà essere molto probabilmente adattato alle esigenze dell'investitore, che la resistente integra tardivamente nella procedura, causando spese inutili ed evitabili se l'investitore fosse integrato prima, permettendogli di presentare un progetto di qualità e redditizio dal punto di vista economico.

2.2.4 Appalto e Realizzazione

40. Per queste due fasi, visto che gli errori vengono fatti nelle fasi precedenti, la resistente dovrà adattare il modo di procedere alla situazione concreta che molto probabilmente sarà difficile da gestire. La resistente non potrà contare su un accompagnamento indipendente, indispensabile in simili progetti, visto che il gruppo di mandatarî dello Sviluppatore di progetto verrà integrato al gruppo di progettisti, risp. all'investitore. Dovrà quindi molto probabilmente mettere a concorso le prestazioni di gestore di progetto, con conseguente costi supplementari inutili.

3. Criterio d'idoneità relativo alla certificazione ISO 9001

41. Il criterio d'idoneità relativo alla certificazione della qualità ISO 9001, richiesto al punto 7.1 Documento 1 – Basi della commessa, è contrario allo scopo legale di promuovere un'efficace concorrenza tra gli offerenti e all'art. 16 RLCPubb/CIAP relativo alle specifiche tecniche, applicabile per analogia al criterio d'idoneità in esame.

42. Il bando di gara non può esigere dei sistemi di certificazione della qualità, non imposti da nessuna base legale e non adottati dalla quasi totalità dei potenziali offerenti. Il criterio d'idoneità non può esigere esclusivamente la certificazione di qualità ISO 9001, ma deve pure indicare "o equivalente", concedendo la possibilità ad un potenziale offerente di poter dimostrare la propria idoneità tramite una gestione della qualità equivalente agli standard ISO 9001, senza

forzatamente dover essere certificato ISO 9001. L'imposizione contenuta al punto 7.1 del Documento 1 – Basi della commessa limita in modo arbitrario la concorrenza, non essendo in presenza di deroghe, giusta l'art. 16 cpv. 4 RLC Pubb/CIAP. In effetti, la qualità della gestione del progetto in esame può essere garantita anche senza certificazione ISO 9001 (deroga della lit. a) e il committente non ha l'obbligo di aggiudicare mandati solo a offerenti certificati ISO 9001 (deroga della lit. b).

Conformemente a quanto precede, si chiede di giudicare:

1. Il ricorso è ricevibile
2. Il ricorso è accolto come richiesto nel ricorso del 24 gennaio 2011
3. Protestate spese e ripetibili

Con stima

Il Presidente, arch. Federica Colombo



sezione **ticino****sia**

Bellinzona, 14 febbraio 2011

Procura – Facoltà di rappresentanza

Visti gli articoli 1 cpv. 3, 14 cpv. 1 e 15 cpv. 5 degli Statuti della SIA, sezione Ticino,

viste le discussioni avvenute nel 2006 in seno al Comitato e durante l'Assemblea dei soci del 5 dicembre 2006 e alle successive decisioni di Comitato, concernenti la modifica degli Statuti della SIA, sezione Ticino, in particolare l'art. 1 cpv. 3,

a causa in particolare dei termini di ricorso molto corti che necessitano una presa di decisione molto rapida:

- il Comitato, che rappresenta la sezione verso l'esterno, conferma la decisione di conferire al Presidente dell'associazione, nel caso in esame, l'architetto Federica Colombo, il diritto di firma individuale per vincolare l'associazione in ricorsi in materia di commesse pubbliche, in concreto per ricorrere contro il bando di gara "Concorso per le prestazioni di Sviluppatore di progetto" apparso venerdì, 14 gennaio 2011 sul FU 4/2011.

schweizerischer
ingenieur- und
architektenverein

société suisse
des ingénieurs
et des architectes

società svizzera
degli ingegneri
e degli architetti


swiss society
of engineers
and architects

I membri del Comitato

Nome e Cognome

Firma

Arch. Federica Colombo, Presidente



Ing. Marco Bettelini, vice Presidente



Ing. Francesco Rossi, cassiere



Arch. Remo Leuzinger, membro



Arch. Franco Poretti, membro



piazza nosetto 3
ch 6500 bellinzona
www.sia-ticino.ch
t 091 825 55 56
f 091 825 55 58

SIA Ticino

Da: Remo Leuzinger <remo.leuzinger@remoleuzinger.ch>
Inviato: martedì, 15. febbraio 2011 15:16
A: SIA Ticino
Oggetto: RE: procura firme

Cara Sonia,

Confermo di essere d'accordo con il documento del 14 febbraio 2011 che conferisce la procura e la facoltà di rappresentanza a Federica Colombo in merito al ricorso presentato dalla SIA sezione Ticino inerente il "Concorso per le prestazioni di Sviluppatore di progetto" apparso venerdì, 14 gennaio 2011 sul FU 4/2011.

Un caro saluto

Remo

Remo Leuzinger
architetto dipl. ETHZ SIA
Via Pico 28
CH 6900 Lugano

Tel +41 91 922 82 62
Fax +41 91 922 89 13
e-mail remo.leuzinger@remoleuzinger.ch
web www.remoleuzinger.ch

salvaguarda l'ambiente; stampa questo messaggio soltanto se è veramente necessario!

Il seguente messaggio e i suoi eventuali allegati possono contenere dati o informazioni confidenziali o protette giuridicamente. Esso è destinato unicamente alle persone sopra indicate che sono le uniche autorizzate ad usarlo, copiarlo e, sotto propria responsabilità, diffonderlo. Chiunque ricevesse questo messaggio (o una sua copia) per errore è invitato a rinviarlo immediatamente al mittente, eliminando definitivamente l'originale, senza distribuire, copiare, inoltrare o fare altrimenti uso dello stesso.

-----Original Message-----

From: daniele.calandrelli@remoleuzinger.ch On Behalf Of info@remoleuzinger.ch
Sent: martedì 15 febbraio 2011 13.56
To: Remo Leuzinger
Subject: FW: procura firme
Importance: High

Ciao Remo ti giro la mail.

From: SIA Ticino [mailto:info@sia-ticino.ch]
Sent: martedì, 15. febbraio 2011 13:00
To: info@remoleuzinger.ch

Allegato 2

s i a

Bellinzona, 14 febbraio 2011

Dichiarazione Struttura membri SIA, sezione Ticino

Il segretariato della SIA, sezione Ticino, il cui compito è anche quello di tenere aggiornata la banca dati dei soci dell'associazione, dichiara quanto segue:

- In merito alla ripartizione tra soci indipendenti/titolari di studio e soci dipendenti (di principio non abilitati a ricorrere), la situazione al 31 dicembre 2010 è la seguente:

	Indipendenti/titolari di studio	Dipendenti	Totale
Numero totale dei soci	438 (64.6%)	239 (35.4%)	678

In fede,

La segretaria S. Falini



**Regolamento SIA 112
2001**

s i a

Allegato 3

Modello di prestazioni

**schweizerischer
ingenieur- und
architektenverein**

**société suisse
des ingénieurs
et des architectes**

**società svizzera
degli ingegneri
e degli architetti**


**swiss society
of engineers
and architects**

**selnastrasse 16
ch 8039 zürich
www.sia.ch**

Direzione generale del progetto

Al momento di determinare le funzioni della direzione generale del progetto e del direttore generale del progetto occorre prendere in considerazione due varianti di base sull'ordinamento legale dell'organizzazione del progetto:

- Esiste un contratto di prestazioni globali per gruppo mandatario stipulato fra il committente e il gruppo mandatario. All'interno del gruppo mandatario un membro ha la funzione di direttore generale del progetto:



- Esiste un contratto di prestazioni globali fra il committente e un direttore generale del progetto (architetto o ingegnere), il quale ha stipulato con i singoli uffici di progettazione delle altre discipline un contratto di submandato:



Il direttore generale del progetto è chiamato ad assumersi personalmente risp. assieme ai dipendenti della propria ditta i compiti principali della direzione generale del progetto. Può tuttavia delegare i singoli compiti anche ai fornitori di prestazioni tecniche. Di regola nel caso di opere dell'edilizia il direttore generale del progetto è un architetto, nel caso di altre costruzioni un ingegnere.